

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **326/1992** (ECLI:IT:COST:1992:326)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **17/06/1992**; Decisione del **29/06/1992**

Deposito del **08/07/1992**; Pubblicazione in G. U. **15/07/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18501 18502 18505**

Atti decisi:

N. 326

## ORDINANZA 29 GIUGNO-8 LUGLIO 1992

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra) e 2 della legge 25 aprile 1938, n. 897 (Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1991 dal Consiglio nazionale dei geometri, sul ricorso proposto da Del Sordo Fabrizio avverso la delibera del 7 novembre 1990 del Consiglio del Collegio dei Geometri di Firenze iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 luglio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 marzo 1992) dal Consiglio nazionale dei geometri, sul ricorso proposto da Del Sordo Fabrizio avverso la delibera del 7 novembre 1990 del Consiglio del Collegio dei Geometri di Firenze (Reg. ord. n. 156 del 1992), è stata sollevata questione incidentale di legittimità degli artt. 10 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra) e 2 della legge 25 aprile 1938, n. 897 (Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi), assumendosi per l'iscritto dichiarato fallito l'automatica cancellazione dall'albo, a differenza di altre categorie di professionisti (dottori commercialisti) ovvero degli impiegati civili dello Stato, i quali, pur in caso di condanna penale, beneficiano di procedure disciplinari che consentono l'esercizio del diritto di difesa, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Considerato che, come altre volte evidenziato, l'impugnato regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, stante la sua natura regolamentare, sfugge al sindacato di questa Corte (cfr. ordinanza n. 219 del 1983 e sentenza n. 16 del 1975);

che pertanto, sotto tale aspetto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

che con riferimento all'art. 2 della legge 25 aprile 1938, n. 897, premesso che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione non è richiesto il procedimento disciplinare per la cancellazione dall'albo quando questa sia disposta per il venir meno dei requisiti per l'iscrizione (tra cui la perdita del godimento dei diritti civili, ex art. 2, n. 2, della legge 7 marzo 1985, n. 75), va rilevata la disomogeneità delle situazioni poste a confronto dal Collegio remittente che richiama i precedenti di questa Corte in tema di cosiddetta destituzione di diritto (cfr. sentenze n. 158 e 40 del 1990 e n. 971 del 1988);

che, infatti, l'assenza del carattere disciplinare nel provvedimento de quo per la perdita del requisito dell'iscrizione (godimento dei diritti civili, la cui mancanza è di per sé ostativa al concreto ed efficace esercizio della professione) e, di conseguenza, l'esclusione, in capo al soggetto deliberante, della benché minima valutazione discrezionale in ordine al provvedimento da adottare, implica l'incomparabilità, in radice, delle posizioni poste a confronto ex art. 3 della Costituzione, in uno all'incongruenza del richiamo al successivo art. 24;

che pertanto tale questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Consiglio nazionale dei geometri con l'ordinanza in epigrafe;

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 25 aprile 1938, n. 897 (Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia negli albi), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Consiglio nazionale dei geometri con la medesima ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*